
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni di per sé soli idonei a supportare il relativo *dictum*: l'impugnazione deve colpire tutti gli ordini di ragioni.

*L'impugnazione di una decisione basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l'uno dall'altro, e ciascuno, di per sé solo idoneo a supportare il relativo *dictum*, per poter essere ravvisata meritevole di ingresso, deve articolarsi in una serie di censure tale da investire utilmente, tutti gli ordini di ragioni anzidetti. Infatti, la mancata critica di una o più ragioni comporterebbe che la decisione dovrebbe essere tenuta ferma, sulla base della sua ratio non o mal censurata, e priverebbe l'impugnazione dell'idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata.*

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 13.3.2014, n. 5886

...omissis...

Infatti, trattandosi di sentenza di appello pubblicata il 6 luglio 2007, trova applicazione, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ex art. 27, comma 2, la richiamata norma di rito secondo la quale nei casi previsti dall'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena d'inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto e nel caso previsto dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'illustrazione del motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Nè *ratione temporis* è applicabile la L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), che ha abrogato il precitato art. 366 bis c.p.c., trovando tale norma, ai sensi della predetta L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5, applicazione relativamente alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato successivamente (ossia dal 4 luglio 2009) alla data di entrata in vigore della stessa L. n. 69 del 2009 (Cass. 24 marzo 2010, n. 7119).

Nella specie difetta del tutto il quesito di fatto inteso quale sintesi logico giuridica della censura che s'intende sottoporre al giudice di legittimità (per tutte V. Cass. S.U. 16 luglio 2012 n. 12104, Cass. 18 novembre 2011 n. 24255, Cass. S.U. 5 luglio 2011 n. 14661 e Cass. S.U. 31 marzo 2009 n. 7770).

Con la seconda censura, denunciandosi violazione dell'art. 24 comma 2 del CCNL, si formula il seguente quesito: "il termine previsto dall'art. 24, comma 2 del CCNL enti locali del 1995 è previsto a pena di decadenza? Può ritenersi tempestiva una contestazione di addebito a distanza di 22 mesi?".

La censura è infondata.

Devesi rilevare che la Corte del merito, relativamente al termine dall'art. 24, comma 2 del CCNL enti locali del 1995, afferma anche, e con autonoma ratio decidendi, che, nella specie, deve ritenersi la decorrenza del termine de quo solo dal momento in cui la conoscenza dei fatti da addebitare è stata acquisita dall'organo competente a muovere la contestazione disciplinare secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza. Pertanto poichè, nel caso di cui trattasi, solo in data 17 gennaio 2003 il responsabile dell'Ufficio del personale (quale organo competente secondo l'ordinamento del Comune datore di lavoro) è venuto a seguito di trasmissione da parte del Segretario generale del Comune della comunicazione da parte della Procura della Repubblica della sentenza irrevocabile di condanna - a conoscenza del fatto, la contestazione disciplinare del 22 gennaio 2003 è ampiamente tempestiva in quanto avvenuta nel termine di venti giorni.

Orbene atteso che tale specifica alternativa ed autonoma ratio decidendi, rispetto a quella oggetto di ricorso, non è affatto censurata, consegue che la sentenza va tenuta ferma in base a tale ratio non criticata in alcun modo.

Infatti è ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per il quale l'impugnazione di una decisione basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l'uno dallo altro, e ciascuno, di per sè solo, idoneo a supportare il relativo dictum, per poter essere ravvisata meritevole di ingresso, deve risultare articolata in uno spettro di censure tale da investire, e da investire utilmente, tutti gli ordini di

ragioni cennati, posto che la mancata critica di uno di questi o la relativa attitudine a resistere agli appunti mossigli comporterebbero che la decisione dovrebbe essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurato e priverebbero l'impugnazione dell'idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (cfr., in merito, ex multis, Cass. 26 marzo 2001 n. 4349, Cass. 27 marzo 2001 n. 4424 e da ultimo Cass. 20 novembre 2009 n. 24540).

Con la terza critica, allegandosi violazione della L. n. 97 del 2001, artt. 5 e 10, in relazione all'art. 24, comma 2, e art. 25, commi 8 e 9 del CCNL, si pone il seguente interpello: "può essere ritenuta legittima l'azione disciplinare avviata solo a seguito della comunicazione della sentenza definitiva di condanna penale quando i fatti erano a conoscenza della amministrazione anteriormente al processo penale, ovvero conosciuti in connessione con essi?".

La critica è infondata.

E' sufficiente al riguardo rilevare che la Corte del merito accerta che non vi è alcuna prova che il Comune era a conoscenza del fatto fin dall'ottobre 1999 e ritiene, in base alle stesse allegazioni del dipendente, che solo nel marzo del 2001 il Comune era venuto a conoscenza del fatto di rilevanza penale e disciplinare.

Trattasi all'evidenza di accertamento di fatto, che in quanto non censurato o non idoneamente censurato, priva di rilevanza decisiva la critica in esame.

Con la quarta censura, denunciandosi violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, e degli artt. 24 e 25 del CCNL, si articola il seguente quesito: "può una contestazione di addebito fare generico richiamo all'inosservanza dei doveri connessi al rapporto d'impiego? Può essere considerata conforme alla legge una contestazione che fa riferimento al dato formale dell'esistenza di una sentenza e non ha ad oggetto, quantomeno, i medesimi fatti contestati in sede penale?".

La censura non può essere accolta.

Infatti la Corte del merito, con motivazione formalmente logica, e come tale sottratta al sindacato di questa Corte, accerta che il P., all'epoca della contestazione, aveva conoscenza del fatto penalmente rilevante e della sentenza conclusiva sicchè, afferma la Corte partenopea, deve ritenersi specifica la contestazione che, facendo riferimento ai fatti di cui alla detta sentenza, contiene, altresì, la precisazione che detti fatti costituiscono, anche, inosservanza ai doveri connessi al rapporto d'impiego rivenibili nelle disposizioni contrattuali.

La conclusione cui perviene la Corte del merito è corretta atteso che è senz'altro condivisibile l'assunto in base al quale conoscendo il dipendente i fatti di cui all'imputazione penale e la relativa sentenza di condanna, deve considerarsi specifica la contestazione che richiamando i fatti di cui alla sentenza in parola li ascrive pure alla violazione dei doveri sanciti da specifiche norme della contrattazione collettiva.

Con il quinto motivo, assumendosi vizio di motivazione, si chiede se:

"può il giudice ritenere che il licenziamento sia frutto di una valutazione del fatto quando, invece, dalla comunicazione si evince che il provvedimento scaturisce dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna?".

Il motivo è infondato.

La Corte del merito, invero, nell'affermare che essendo sul fatto e sulla sua

gravità intervenuti un procedimento disciplinare, la relativa difesa dell'incolpato e una valutazione del Comune, deve escludersi la sussistenza di un licenziamento "di diritto ossia ipso iure", fornisce idonea e coerente argomentazione delle ragioni per le quali assume non potersi affermare che il licenziamento costituisce una conseguenza automatica della sentenza penale di condanna.

Trattandosi di un iter argomentativo logico ed adeguato il sindacato di questa Corte non può andare oltre atteso che, nel nostro ordinamento processuale, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito (in tal senso per tutte Cass. 12 febbraio 2008 n. 3267 e Cass. 27 luglio 2008 n. 2049).

In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4000,00 per compensi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 gennaio 2014.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2014